

**“GARA A PROCEDURA APERTA PER LA
REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA”
DI ARPA SICILIA**

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	PAG. 3
ART. 2 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO.....	PAG. 4
ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E PRESCRIZIONI GENERALI.....	PAG. 6
ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DELL’APPALTO.....	PAG. 8
ART. 5 – AVVALIMENTO.....	PAG. 8
ART. 6 – SUBAPPALTO.....	PAG. 9
ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	PAG. 10
ART. 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	PAG. 13
ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	PAG. 27
ART. 10 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	PAG. 27
ART. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE	PAG. 34
ART. 12 – ESAME EVENTUALE SITUAZIONE DI CONTROLLO EX ART.2359 C.C.	PAG. 35
ART. 13 – VERIFICA OFFERTE ANOMALE	PAG. 36
ART. 14 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.....	PAG. 36
ART. 15 – SICUREZZA	PAG. 37
ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	PAG. 38
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	PAG. 39
ART. 18- GARANZIA DEI PRODOTTI	PAG. 41
ART. 19 – RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....	PAG. 41
ART. 20 CLAUSOLA FINALE.....	PAG. 41
ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY- ACCESSO AGLI ATTI.....	PAG. 42

PREMESSA

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Sicilia (di seguito denominata Arpa Sicilia) indice, a seguito del D.D.G. 408 del 10/08/2016, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i., in un unico lotto indivisibile, denominata "Gara per la realizzazione delle rete regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria" di Arpa Sicilia. **CIG: 6779359805 - CUP: E63J15000410001.**

La presente procedura sarà aggiudicata secondo i criteri previsti dall'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), di seguito Codice per l'affidamento in intestazione.

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del Bando di gara e del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, contiene le condizioni, le modalità ed i termini di presentazione delle offerte, le modalità di esercizio dei controlli sul possesso dei requisiti, i criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell'aggiudicatario per la stipula del contratto di cui trattasi.

1. La pubblicazione del Bando, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dell'allegato Calcolo della spesa, schema di contratto, prospetto economico degli oneri complessivi, DUVRI 1 e 2, scheda tecnica n.1, scheda tecnica n.2, scheda tecnica n.3, scheda tecnica n.4 e del presente Disciplinare di Gara e comunque di tutti gli atti di gara, la formazione della graduatoria, l'aggiudicazione sia provvisoria che definitiva, non comportano per l'ARPA SICILIA, alcun obbligo di stipula del contratto, né per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. In particolare, l'Arpa Sicilia non è tenuta a corrispondere compenso e/o risarcimento e/o indennità ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate;
2. L'Arpa Sicilia si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ovvero di provvedere mediante procedura negoziata, in coerenza con quanto disposto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
3. Salvo quanto previsto nel comma 2, l'Arpa Sicilia si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare il contratto, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli interessati all'aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto, possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara.

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Stazione Appaltante: ARPA Sicilia, Via San Lorenzo 312/G , 90146 Palermo.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vito Ciringione – Dirigente SA2/SA3 di Arpa Sicilia, Via San Lorenzo 312/G 90146 Palermo – cellulare +39 3383016603 - fax +39 0916574146
mail: vciringione@arpa.sicilia.it

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante.

Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse tramite pec all'indirizzo appalti@pec.arpa.sicilia.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 09/09/2016

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e/o Allegati), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:

- a) pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara;
- b) generiche;
- c) non pertinenti.

Si invitano gli operatori economici ad indicare – in fase di registrazione – un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, quale indirizzo cui inviare i chiarimenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART.2 – OGGETTO, AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

2.1. I beni forniti, le cui specifiche tecniche sono state indicate nel C.S.A., devono essere nuovi e consegnati negli imballi originali che dovranno essere ritirati dopo il montaggio, a meno di disposizione contraria da parte dell'Agenzia. E' compresa nell'appalto l'assistenza tecnica utile a garantire il corretto funzionamento di tutti gli apparati ed attrezzature forniti. Sono compresi anche l'imballaggio, il trasporto, il carico e lo scarico (sino al sito di installazione come previsto nel DUVRI e nel POS), la garanzia delle attrezzature, tutti i manuali di istruzione delle apparecchiature in italiano in versione CD o DVD che cartacea. E' obbligo da parte dell'aggiudicatario il ripristino e la manutenzione di tutta strumentazione, anche non funzionante, pena la risoluzione immediata del contratto.

2.1.1 Tutti gli adempimenti e costi necessari per l'allacciamento elettrico e la stipula dei contratti con la società fornitrice dell'energia elettrica per le nuove cabine di monitoraggio, nonché adempimenti e costi di volturazione per quelle esistenti, esplicitate nell'allegato "calcolo della spesa fornitura e lavori cabine di monitoraggio", restano a carico dell'appaltatore.

Tutta la strumentazione deve essere allacciata alla rete elettrica restando a carico dell'appaltatore tutti gli adeguamenti sulle apparecchiature necessari al fine di un utilizzo in piena sicurezza. A seguito di tali eventuali interventi, sarà cura dell'appaltatore, rilasciare apposita dichiarazione/certificazione con relativi schemi elettrici necessari a norma di legge. Gli acquisitori e la strumentazione deve essere interconnessa alla rete VPN di ARPA Sicilia che sarà realizzata secondo la scheda tecnica n. 3 e n. 4 denominate rispettivamente "Caratteristiche del CED Regionale Aria ed architettura di rete".e "Caratteristiche tecniche del ROUTER GPRS/EDGE/HSPA/LTE".

Restano a carico dell'Agenzia i consumi elettrici di tutte le cabine di monitoraggio dopo la messa in esercizio e collaudo dei lavori.

2.1.2. Il Servizio di Assistenza tecnica e manutenzione con formula "full service" effettuato secondo quanto descritto nella scheda tecnica n.2 parte integrante del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d'Appalto.

2.2 Deve essere previsto un corso di formazione per il personale tecnico dell'Agenzia per la parte teorica e presso le cabine per le esercitazioni pratiche.

Il corso sarà diviso in tre sessioni, per un numero di almeno 30 persone i cui nominativi saranno indicati dall'Amministrazione:

- una prima sessione, della durata di 20 ore a seguito del collaudo delle apparecchiature, concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento delle apparecchiature presenti nelle cabine di monitoraggio, da svolgersi presso la sede centrale di ARPA.
- una seconda sessione, della durata 20 ore a seguito del collaudo delle apparecchiature e del CED Regionale Aria, concernente prevalentemente i principi e le modalità di funzionamento degli acquisitori e del CED Regionale Aria, da svolgersi presso la sede centrale di ARPA.
- una terza sessione della durata di almeno 90 ore, relativa all'utilizzo della strumentazione e dei software, e che comprenda una prova di utilizzo completa, eventualmente ripetuta da ciascun partecipante, da svolgersi nelle sedi provinciali o nelle sedi dove sono installate le centraline.

2.3 Le forniture ed i lavori devono essere eseguite entro e non oltre 240 giorni decorrenti dalla data ultima del verbale di avvio di cui all'art.10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale d'Appalto. Il servizio di Assistenza tecnica e manutenzione, di cui all'art.6 dello stesso Capitolato, decorrerà dalla data di certificazione di avvenuta positiva verifica di conformità e collaudo.

CPV: 38344000

Si precisa sin d'ora che dopo la sottoscrizione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, autorizzerà il Direttore dell'esecuzione a dare avvio alla prestazione che avverrà per stadi stante la dislocazione delle centraline. Il Direttore dell'esecuzione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, effettuerà i sopralluoghi sui siti redigendo, per ciascuno, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'esecutore.

Al termine della fase di avvio, il DEC trasmetterà con unica nota riassuntiva i suddetti verbali al RUP con indicazione del termine esatto della data di avvio (data corrispondente a quella dell'ultimo verbale). Tale data verrà comunicata all'appaltatore ai fini della decorrenza dei termini delle prestazioni. Dopo l'emissione del certificato positivo del collaudo, verrà comunicata la data di avvio del servizio di manutenzione ai fini della decorrenza dei termini delle relative prestazioni.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 5.720.658,39 oltre IVA.

L'appalto comprende prestazioni da eseguirsi nell'ambito di un contratto misto di servizi e forniture, in cui i servizi costituiscono l'oggetto principale, mentre le forniture assumono carattere accessorio e complementare, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Le condizioni, i requisiti, le penali e le modalità di prestazione del servizio sono indicati:

- a) nel Bando di Gara;
- b) nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale d'Appalto;
- c) nel presente Disciplinare di Gara e nei relativi allegati;

Il prezzo offerto sarà formulato dal concorrente in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso;

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati, onnicomprensivi di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comprese spese di viaggio e di trasferta del personale, per tutta la durata del contratto, fatta eccezione della revisione prezzi prevista dall'art. 115 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Si specifica che, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere all'Arpa Sicilia le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicato sulla GURS. Verrà comprovato mediante invio di copia delle fatture quietanzate e pagate dall'Arpa e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario l'Arpa o causale "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG: 6779359805 - Coordinate bancarie: Banca Nuova S.p.A. sede di Via Notarbartolo n. 6 - 90141 Palermo – IBAN: IT58D0513204601810570193337.

Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile sul sito internet www.arpasicilia.it.

I servizi, che i partecipanti alla procedura aperta dovranno, a pena di esclusione, soddisfare i requisiti minimi, quantitativi e qualitativi, fissati nella documentazione di gara allegata al presente disciplinare.

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati agli artt. 45-47-48 del D.lgs 50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 e dei requisiti generali speciali di cui al successivo punto come di seguito indicati:

1. Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara sono quelli indicati all'art. 45-47-48 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. essi devono essere iscritti nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE per attività inerenti i servizi oggetto di gara; devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione delle gare di appalto o essere in situazioni di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.
4. Sono ammessi alla gara i Raggruppamenti Temporanei di imprese di tipo orizzontale e verticale.
5. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art. all'art. 47 del D.lgs 50/2016.
6. Ciascuna impresa facente parte dell'ATI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
7. Ai consorzi di cui all'art.45, comma 1, lett.b) e c) del .lgs.n.50/2016 si applica la disciplina dall'art. 47 del D.lgs 50/2016. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. Inoltre tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell'esecuzione del servizio.
8. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 3 comma 1 lettera a) del dlgs 50/2016 nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento

diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. (art. 13 lg 248/2006).

Alla luce del “ *Vademecum per le stazioni appaltanti,*” volto all’ “*Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*”, predisposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all’istituto dell’ATI, da individuarsi nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l’impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l’insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 89 D.lgs. 50/2016.

ART.4 – LOCALIZZAZIONE DELL’APPALTO

Ai fini della presentazione dell’offerta le concorrenti interessate a partecipare alla gara dovranno acquisire presso ARPA SICILIA le adeguate informazioni tecniche ed effettuare gli opportuni sopralluoghi, al fine di prevedere a quanto necessario per l’esatto collocamento delle apparecchiature presso i siti indicate nell’allegato tecnico al Progetto denominato “Calcolo della Spesa”.

Per quanto concerne la fornitura, la consegna e l’installazione dovranno avvenire, con le modalità prescritte, nel territorio siciliano e presso le stazioni di misura dislocate nelle Province di Palermo, Messina, Trapani, Enna, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Agrigento e Ragusa meglio individuate nell’allegato tecnico al Progetto denominato “Calcolo della Spesa”.

Si precisa che a seconda delle condizioni e prescrizioni degli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, le opere edili potranno subire variazioni.

ART. 5 – AVVALIMENTO

Qualora il concorrente si in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso occorre inserire nella Documentazione Amministrativa, le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., verificabile ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale si attesta:
 - a) quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - b) le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;N.B.: Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, il contratto in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente, in modo esplicito ed esauriente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i mezzi prestati in modo esplicito ed esauriente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie e/o i mezzi prestati in modo specifico (mezzi, attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico, personale qualificato, tecniche operative, ecc..) per tutta la durata dell’appalto. E’ fatto onere in capo all’aggiudicatario definitivo di presentare, nei termini che saranno indicati dall’Agenzia e comunque, prima della stipula del contratto, l’originale del contratto di avvalimento ovvero copia autentica dello stesso.

Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa, che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'Impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale attesta:

- a) le proprie generalità;
- b) il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'Avvalimento;
- c) di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'Arpa Sicilia a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'Arpa Sicilia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- d) che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;

N.B.: A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di un altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui si evincano i poteri di rappresentanza.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART.6 – SUBAPPALTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni del contratto che non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, sempre che dichiarato in sede di gara, è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la precisazione che:

- a) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare analiticamente i servizi o parti di servizi che intende, eventualmente, subappaltare, rientranti, in ogni caso, nel 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale. Un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle parti interessate, ovvero in difformità delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto;

- b) l'affidatario deve depositare presso l'Arpa Sicilia la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni;
- c) l'affidatario che si avvale del subappalto deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società, consorzio;
- d) l'affidatario, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Arpa Sicilia, deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) non devono sussistere, nei confronti dell'affidatario del subappalto, i divieti vigenti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

E' inoltre fatto obbligo all'appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di trasmettere all'Arpa Sicilia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da esso affidatario al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Arpa Sicilia sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa appaltatrice.

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Arpa Sicilia per le prestazioni subappaltate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappalto in assenza delle autorizzazioni dell'Arpa Sicilia o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo alla Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di carattere generale e di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.

Si precisa che i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate/consorziate/GEIE, nonché dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla/e consorziata/e per la/e quale/i essi concorrono. Tale condizione deve permanere per tutto lo svolgimento della procedura di gara e fino alla stipula del contratto (ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause ex lege).

ART. 7.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del Codice dei Contratti;
- b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2001 e ss.mm.ii.;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/20001 e ss.mm.ii.;

- d) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali prescritti dalla normativa italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
- e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999;
- g) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e gli adempimenti in materia tributaria ai sensi della normativa vigente;
- h) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo o di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale

oppure

trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con la impresa/e indicata/e, ma di aver formulato autonomamente l'offerta;

- i) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti ai servizi oggetto di appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, dell'attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale e della generalità degli amministratori e direttori tecnici; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo e copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

PRECISAZIONI

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art.83 comma 9 qui integralmente richiamato *“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'[articolo 85](#), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”*

Pertanto “la mancata, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al succitato comma 9 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento” in

favore di questa Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria, pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione.

Il tal caso il concorrente entro e non oltre dieci giorni dalla data della relativa comunicazione potrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

Nel caso di inutile decorso del termine prescritto il concorrente sarà escluso dalla gara.

Non si procederà alla richiesta di regolarizzazione di dichiarazioni non indispensabili.

ART. 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- l) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria. Ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se il concorrente non è in grado per giustificati motivi (ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio delle attività da meno di 3 anni) di presentare la referenza richiesta, può provare la capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante quale, a mero titolo esemplificativo, copia dei bilanci degli ultimi due esercizi. Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete;
- m) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) un fatturato globale di impresa non inferiore ad € 11.000.000,00 (undicimilioni/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività. Per fatturato globale di intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni". Il predetto requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e dalla mandante nella misura minima del 10% fino alla concorrenza del 100%.
- m-bis) aver realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2013-2014-2015) un fatturato specifico di impresa in materia di servizi di gestione e manutenzione della rete di misura della qualità dell'aria per un importo non inferiore a € 5.500.000,00 (cinquemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto /3) x anni di attività. Il predetto requisito relativo al fatturato specifico, come sopra identificato, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e dalla mandante nella misura minima del 10%, fino alla concorrenza del 100%.

ART. 7.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. Elenco delle principali forniture portate a regolare esecuzione negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati.
 - aver effettuato, nel triennio 2012 – 2013 – 2015, forniture analoghe alla tipologia di fornitura richiesta (CPV attribuito 38344000) per € 4.087.940,00 di cui almeno una del valore pari o superiore ad € 1.362.640,00 IVA esclusa;

- n) Possesso dei seguenti certificati, conformi al sistema di qualità alle norme europee rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, con oggetto congruente alle prestazioni di cui alla presente procedura di gara:
- UNI EN ISO 9001:2008 (qualità aziendale)
 - UNI EN 140001 (gestione ambientale) oppure l'adesione ad EMAS;

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere posseduto almeno dalla capogruppo.

In relazione a tale requisito trova applicazione l'art. 87 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 8 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 8.1 – Procedura per partecipare alla gara: gli operatori economici concorrenti, devono produrre tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana, (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) inviando la propria offerta, entro il termine perentorio del 16/09/2016 entro e non oltre le ore 13:00 previsto nel bando di gara, all'indirizzo di questa Agenzia Via San Lorenzo 312/G - 90146 Palermo.

I plichi, tutti, a pena di esclusione, potranno essere presentati a mezzo del servizio postale o tramite servizi autorizzati o a mano direttamente, in questo ultimo caso dovranno essere recapitati esclusivamente al terzo piano, Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (durante le ore pomeridiane non saranno accettati plichi).

Nel caso in cui venissero recapitati a mezzo corriere, il concorrente dovrà specificare, all'incaricato della consegna, gli orari d'ufficio giornalieri dell'Amministrazione e la necessità di recapito dei plichi al terzo piano direttamente all'Ufficio Protocollo.

Si precisa che il portiere non è autorizzato a prendere in consegna plichi contenenti atti di gara.

Si declina ogni responsabilità per la consegna ad uffici diversi e non autorizzati od in orari differenti da quelli sopra indicati.

La ricezione dei plichi resta ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giungano a destinazione nel termine stabilito.

In caso di invio a mezzo servizio postale faranno fede la data e l'ora di ricezione dei plichi, come attestate dal protocollo dell'Agenzia.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:

- in un unico plico, contenente tutte le altre buste, che dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato con firma sui lembi di chiusura, riportante all'esterno le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
- b) data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- c) la seguente dicitura: **"APPALTO A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA" DI ARPA SICILIA." scadenza il giorno 16/09/2016 - NON APRIRE AL PROTOCOLLO,CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA.**

- d) Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di firma sui lembi di chiusura o altro sistema che confermino l'autenticità della chiusura originaria:
- 1) la Busta "A", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi", dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo art. 8.2;
 - 2) una Busta "B", con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta tecnica" contenente, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 8.3;
 - 3) una Busta "C" recante ognuna sull'esterno l'indicazione del mittente e della dicitura "Offerta economica" ognuna di esse dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo art. 8.4.

ART. 8.2 – "BUSTA A – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" - i partecipanti dovranno, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e allegare tutta la documentazione indicata di seguito utilizzando, preferibilmente, il fac-simile di domanda riportato nell'allegato "Modello 1 – Domanda di Partecipazione", corredato dal/i modelli al presente disciplinare.

A) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI:

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l'apposito "Modello 1", le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti l'inesistenza delle cause di esclusione di seguito indicate ed il possesso dei seguenti requisiti speciali necessari per l'ammissione alla gara.

Si precisa che tale documentazione in caso di imprese concorrenti in forma associazione temporanea o di consorzio ordinario (costituito o da costituire) o da GEIE, dovrà essere resa e sottoscritta, a pena d'esclusione, dai singoli soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE; mentre nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà essere resa e sottoscritta sia dal consorzio che dai consorziati per cui esso concorre.

Nella suddetta domanda dovrà essere dichiarato:

- a) La denominazione, ragione sociale dell'operatore economico concorrente, natura giuridica, sede legale, numero di Partita IVA e codice fiscale, indirizzo P.E.C., numero di telefono e fax, generalità complete del firmatario e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara con indicazione della forma in cui si partecipa alla gara (es. impresa individuale, raggruppamento temporaneo consorzio già costituiti, raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti ecc.);
- b) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l'Impresa ha sede ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero e della data di iscrizione, dell'attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale, della durata della ditta/data termine e delle generalità (nominativi, date e luoghi di nascita, residenza) dei seguenti soggetti, sia in carica che cessati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa; nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., l'insussistenza del suddetto

obbligo deve essere resa dal legale rappresentante con apposita dichiarazione a cui dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

- c) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art 186 del R.D. n. 267/1942 e ss.mm.ii. e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- oppure, in caso di richiesta di concordato preventivo con continuità aziendale di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti;

- oppure, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., “giusto decreto del Tribunale di del”: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- c.1. - relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, IL 267 c ss.mm.ii., che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- c.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- c.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la

durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- d) l'inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento e dalla stipulazione del relativo contratto, da indicare in modo puntuale secondo le prescrizioni dettate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando preferibilmente l'apposito allegato "Modello 2".

Con specifico riferimento all'art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si evidenzia che sono tenuti, pena esclusione, all'autodichiarazione circa l'insussistenza delle predette cause di esclusione, le seguenti persone: il titolare e il direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), i soci e il direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), i soci accomandatari e il direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

Tali attestazioni vanno rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del codice civile e dai procuratori speciali delle società muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

Per tutti i predetti soggetti, nel caso vi fossero, la dichiarazione può essere resa, per loro conto, dal legale rappresentante, utilizzando, preferibilmente, l'apposito "Modello 2 bis".

Si ricorda inoltre che l'esclusione e il divieto di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Con particolare riferimento al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o, si evidenzia che sussiste l'obbligo di dichiarare tutte le condanne che incidono sulla affidabilità morale e professionale indipendentemente dalla modalità di erogazione della sanzione, nonché le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.

Il concorrente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante la dichiarazione sostitutiva personale in conformità al D.P.R. n. 445/2000:

- a) di non avere riportato condanne penali;
- b) ovvero dichiarazione in cui indica tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa, come previsto al comma 3 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

- c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; si fa presente che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'ARPA Sicilia e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
- e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; ai fini del comma 4 del predetto art. 80, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
- f) che nei propri confronti, ai sensi del comma 5 del predetto art. 80, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dagli artt. 11. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii., nonché l'assenza di misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001 (o di qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa straniera);
- h) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., riformulato dal D.L n.21 del 25/09/2002 e Legge di conversione n. 266/2002;
- i) di essere in regola con il versamento ed ogni altro adempimento in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, con l'indicazione del numero matricola/posizione assicurativa territoriale INPS, INAIL e relativa sede ed indirizzo;
- j) di essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, con indicazione dell'Ufficio Provinciale competente per le verifiche del caso;
- l) di impegnarsi, nell'ambito degli obblighi di correttezza e buona fede, ad astenersi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15/2008, da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente,

limitare la concorrenza o modificare le condizioni di uguaglianza nella gara e nella esecuzione del contratto;

- m)** la non partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la non partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

oppure

in caso di consorzi stabili o consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- n)** di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- o)** di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

oppure

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i altro/i partecipante/i alla presente procedura di gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta. (N.B. indicare nella dichiarazione il/i nominativo/i del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione). in questo caso la dichiarazione dovrà essere corredata, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., sussistente rispetto ad altro operatore economico partecipante alla medesima gara, non ha influito sulla formulazione dell'offerta fatta dall'operatore dichiarante. Detti documenti dovranno essere inseriti in separata cartella/file (Busta D) denominata "Documenti Rapporti Controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.";

- p)** di aver preso puntuale conoscenza e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni e le clausole contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed allegati tutti;
- q)** di aver preso esatta cognizione delle prestazioni oggetto della procedura di gara, e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri rivenienti dalle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito;
- r)** di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata e di ogni altro elemento che, direttamente o indirettamente, possano influire sulla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto o sul contenuto o sulla determinazione della propria offerta che viene, pertanto, dichiarata remunerativa, con l'impegno di

mantenerla valida e vincolante per 270 (duecentosettanta) giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la sua presentazione;

- s) che intende ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'indicazione dei servizi e/o della quota degli stessi che si intende subappaltare, sulla base di quanto consentito dal Capitolato Speciale d'Appalto; in tal caso andrà prodotta dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concorrente, del consorzio o dell'impresa capogruppo nel caso di RTI, indica le parti dei servizi che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale. In caso di mancata presentazione della dichiarazione l'Amministrazione non potrà concedere l'autorizzazione al subappalto. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti dell'appalto indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto).

oppure

che non intende ricorrere al subappalto;

- t) di autorizzare l'ARPA Sicilia a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante eserciti la facoltà di accesso agli atti ex lege n. 241/90 e ss.mm.ii.

oppure

di non autorizzare l'accesso agli atti/informazioni nell'ambito delle offerte tecniche ovvero delle giustificazioni dei prezzi, eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale ex art. 53, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

N.B. In tal caso il concorrente è tenuto a precisare analiticamente quali sono le informazioni contenute nell'Offerta Tecnica (Busta B) o negli elementi giustificativi della congruità dell'offerta (Busta C) che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dichiarandone e motivandone le ragioni.

- u) **di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2016/2018 di Arpa Sicilia, degli obblighi di condotta derivanti dai codici di comportamento vigenti, nonché dalle relative Direttive tutti consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia al link: <http://www.arpa.sicilia.it/trasparenza/altri-contenuti-corrruzione/>.**

La dichiarazione deve essere inclusa nella busta di riferimento

I requisiti di carattere generale e di idoneità professionale lett. a), b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) r) s) t) u) devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara e precisamente:

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario - i requisiti di carattere generale, i requisiti di idoneità professionale nonché i requisiti di carattere economico finanziario devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano

alla gara;

Il requisito relativo ai servizi effettuati nell'ultimo triennio deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:

- “ in caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto, almeno al 60% dall'impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 40% del numero complessivo, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 i requisiti di carattere generale, i requisiti di idoneità professionale nonché i requisiti di carattere economico finanziario devono essere posseduti dal consorzio, mentre solo quelli di carattere generale anche e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto.

Pertanto:

- a) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, alla istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla capogruppo/mandataria, devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di tutte le altre imprese raggruppate o consorziate, debitamente sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva attestante i suddetti requisiti deve essere prodotta da ciascun operatore economico che farà parte del raggruppamento/consorzio, completa della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
- c) nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva presentata dal consorzio devono essere allegate le dichiarazioni sostitutive, attestanti i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale della/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio ha dichiarato di concorrere, debitamente sottoscritte dal/i legale/i rappresentante/i, complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/i.

Dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.

N.B. In luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, è facoltà dei concorrenti presentare, laddove compatibile, copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, con dichiarazione di conformità all'originale ai sensi di legge (allegare documento di identità in corso di validità del dichiarante).

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allegando tutta la documentazione puntualmente indicata all'art. 5 del presente disciplinare.

1) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)

a) Dichiarazione sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante al futuro raggruppamento/consorzio/GEIE, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento/consorzio/GEIE e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ad una impresa individuata e qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti/consorziati, conformandosi alle disposizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

b) indicazione delle parti dei servizi, che, pena esclusione, dovranno essere quantificati in misura percentuale ed espressamente individuati, che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici/consorziati, compresa l'impresa qualificata come mandataria.

2) (solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)

- Copia conforme all'originale dell'atto notarile di costituzione del raggruppamento contenente il mandato collettivo speciale inequivocabile con l'indicazione dell'impresa a cui è data la rappresentanza.
- Dichiarazione redatta e sottoscritta dall'impresa capogruppo (mandataria) e dalle imprese del raggruppamento o del consorzio o GEIE in cui attestano che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice dei Contratti.

La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. inoltre con la medesima dichiarazione deve essere indicata la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del RTI o consorzio (ossia l'indicazione delle parti dell'appalto che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti/consorziati, compresa l'impresa mandataria, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Inoltre si deve dichiarare:

- a. che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;
 - b. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
- 3) (solo nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Copia autentica/conforme all'originale dell'atto costitutivo del Consorzio e successive modificazioni. Dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale del/i consorziato/i per i/il quale/i il consorzio concorre,

oppure

Dichiarazione di non concorrere per alcuna consorziata, intendendo eseguire direttamente l'appalto con la propria organizzazione di impresa.

N.B. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari della esecuzione dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati nelle dichiarazioni rese nei documenti di gara.

4) (solo nel caso di avvalimento)

- A. Documentazione indicata all'art. 5 del presente Disciplinare di Gara.
- B. N. 2 dichiarazioni bancarie di cui al precedente articolo 7, punto 2, lettera l) del presente Disciplinare.
Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese in rete;
- C. La documentazione attestante il requisito della capacità economica e finanziaria: I requisiti richiesti a pena d'esclusione, di cui al precedente art. 7, punto 2, lettere m) e m-bis), potranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da rendere preferibilmente in conformità al "Modello 3" predisposto dall'ARPA Sicilia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, tale elenco dovrà essere presentato da ciascuna impresa raggruppata/consorziata.

- D. La documentazione attestante il requisito della capacità tecnica e professionale; il requisito richiesto al precedente art. 7, punto 3, lettera N) e relativo al possesso dei certificati, conformi al sistema di qualità alle norme europee rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, con oggetto congruente ai servizi di oggetto di gara, potrà essere dimostrato mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva da rendere preferibilmente in conformità al "Modello 3" predisposto dall'ARPA Sicilia, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
- E. Cauzione provvisoria, in originale, costituita a scelta dell'offerente secondo le prescrizioni dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'offerta, pari all'1% dell'importo complessivo posto a base di gara, calcolato in ragione di quanto previsto all'art. 35 del predetto D.Lgs., tenendo presente che il possesso della certificazione del sistema di qualità alle norme europee UNI EN ISO 9001 o equivalenti rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 è richiesto quale requisito di partecipazione.

In caso di costituzione in contanti della suddetta cauzione o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, In ogni caso dovrà essere effettuata con un unico tipo di valori. Il suddetto deposito deve avvenire presso Banca Nuova S.p.A. sede di Via Notarbartolo n. 6 - 90141 Palermo – IBAN: IT58D0513204601810570193337.

Nel caso di versamento sul c/c intestato all'Agenzia, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, occorre indicare il numero di conto corrente e gli estremi.

La garanzia dovrà:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile;
- essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- prevedere il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

N.B.: Per i contratti fideiussori ed assicurativi potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 (art. 1 - commi 1 e 3), purché corredati con le clausole previste nel presente disciplinare e dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. E' consentito, pertanto, allegare appendici alle polizze al fine di contenere tutte le condizioni, per la cauzione provvisoria previste dal presente disciplinare e dal citato art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte o in caso di prolungamento dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

La cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari della presente gara sarà svincolata dopo l'aggiudicazione definitiva, mentre per il concorrente aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata all'atto della stipulazione del contratto, previa costituzione della cauzione definitiva.

- F. Documento comprovante l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'odierna A.N.A.C della somma di € 200,00 (duecento/00). Il calcolo del valore da pagare è stato effettuato sull'importo pagabile, al netto di IVA, comprensivo di oneri di sicurezza e di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a. il codice fiscale del partecipante;
- b. il CIG che identifica la procedura quale risultante dagli atti di gara.

La Commissione procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. Nel caso di RTI costituita o costituenda il pagamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

In caso di Consorzio stabile, il pagamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale unico

soggetto interlocutore dell'Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.

In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005, n.206.

L'ARPA Sicilia, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. si riserva, se necessario, di richiedere ai concorrenti, nei limiti previsti dagli artt. da 80 a 89 del medesimo D.Lgs, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate

G. in caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTO tutte le dichiarazioni e il contratto di avvalimento previsti dall'art.89, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del soggetto che rende le dichiarazioni;

In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi lo stesso dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell'esecuzione della prestazione.

N.B. A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, secondo comma del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- Comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto indette da questa Stazione Appaltante.

Art. 8.3 – BUSTA B – OFFERTA TECNICA. Dovrà essere inserita nell'offerta tecnica, a pena di esclusione, munita di firma del legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta Documentazione, la **Relazione Tecnica**. E' facoltà dell'Operatore Economico di poter redigere una relazione per ogni criterio richiesto nel C.S.A. redatte in lingua italiana, che illustrano in maniera particolareggiata le modalità di esecuzione del servizio proposto.

La o le Relazioni Tecniche dovranno contenere una proposta-tecnico organizzativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri illustrati al successivo art.10.2 del presente Disciplinare, ed in particolare illustrare l'aspetto metodologico, organizzativo e logistico proposto, in conformità e coerenza con le modalità ed i requisiti minimi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Si suggerisce, per una migliore e più immediata leggibilità e comprensione del documento, che l'elaborato tecnico venga redatto in capitoli, paragrafi e punti – a cui corrispondono gli elementi di valutazione indicati di seguito.

A pena di esclusione, dovranno essere specificate – ex art.48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate o consorziate.

Si rappresenta, infine, che il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente nell'Offerta Tecnica le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili ai terzi (fermo, a riguardo, l'onere di verifica e valutazione in capo alla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di legge). Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata e i concorrenti dovranno allegare ogni documentazione idonea a comprovare l'esigenza di tutela.

Tutti gli elementi che compongono l'offerta tecnica non dovranno contenere, pena l'esclusione, alcun elemento di costo o di prezzo o altra indicazione suscettibile, direttamente o indirettamente, di valutazione economica.

Tutti i servizi proposti nella relazione tecnica devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione della procedura di gara.

Si fa presente che tutte le proposte che il concorrente indicherà nell'Offerta Tecnica, accessorie e complementari all'incarico, si intenderanno in ogni caso senza oneri economici a carico dell'ARPA Sicilia e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all'Offerta Tecnica sarà di 70 (settanta) punti.

Si precisa che, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è a causa di esclusione l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'Offerta Tecnica, per difetto o di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Il soddisfacimento di ogni requisito tecnico richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto deve essere chiaramente desumibile dalla documentazione inclusa nell'Offerta Tecnica.

In mancanza di tale evidenza, il requisito darà considerato non soddisfatto.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese raggruppande, mentre per i raggruppamenti già costituiti solo dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti già costituito detta offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, mentre in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che andranno a costituire il consorzio medesimo.

L'offerta tecnica potrà essere firmata anche da un procuratore del soggetto concorrente ed in tal caso andrà allegata, pena l'esclusione, la relativa procura notarile.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto con l'obbligo dell'aggiudicatario di eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione presentata in sede di gara.

Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire l'Offerta Tecnica sottoscritta, che è richiesta a pena di esclusione.

Art.8.4 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA. L'Operatore Economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione BUSTA ECONOMICA l'offerta redatta, preferibilmente, su "Modello 4 – Offerta Economica" debitamente compilato e sottoscritto – pena la non valutazione – dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata redatta nella busta Documentazione).

L'Offerta Economica dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica, nella quale sarà indicato il corrispettivo complessivo richiesto, oltre ai prezzi unitari indicati nello schema di offerta economica Modello 4 unito al presente disciplinare sia in cifre che in lettere e quindi in particolare:

- a) Offerta redatta su "Modello 4 – Offerta Economica" debitamente compilato e sottoscritto pena la non valutazione – dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta Documentazione).

Nel modello di offerta dovrà essere indicato l'importo relativo al prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere. L'Offerta Economica dovrà essere datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, qualora non già inserita nella Busta Documentazione.

Le offerte economiche presentate, con modalità diverse da quanto sopra indicato e/o redatte in modo non conforme al predetto schema non sono valide e producono l'esclusione dalla gara del concorrente.

- 1) Percentuale di ribasso offerto;
- 2) Importo offerto al netto dell'IVA nell'apposito campo;
- 3) Percentuale dell'IVA;
- 4) Importo al lordo dell'IVA;
- 5) Prezzo unitario richiesto per ciascuna categoria di prestazione al netto dell'IVA;
- 6) L'indicazione dei costi di sicurezza specifici (aziendali);

Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione all'Offerta Economica sarà di 30 (trenta) punti.

Il prezzo offerto si intende formulato dal concorrente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti per costi di personale, materiali in genere, di attrezzature, per spese generali e utili e per qualsiasi altra causa connessa all'esecuzione e gestione dell'appalto.

Si precisa che nel caso in cui la dichiarazione di offerta sia redatta in lingua diversa dall'italiano, essa dovrà essere corredata da traduzione.

Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente rispetto alle condizioni fissate dal presente disciplinare, mentre l'Amministrazione non si intende impegnata finché non sia intervenuta la stipulazione del contratto.

Le offerte presentate saranno vincolanti per le imprese per 270 giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte e comunque fino alla conclusione del servizio.

Il suddetto documento dovrà essere debitamente compilato, firmato e sottoscritto per esteso dal legale rappresentante dell'Operatore Economico concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata redatta nella busta Documentazione).

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica, prodotta attraverso l'esatta compilazione di quanto innanzi esplicitato, dovrà inoltre recare, pena la non valutazione, la specificazione delle parti dei servizi che saranno eseguite da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppante.

In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato esclusivamente a favore dell'impresa mandataria.

In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere. Al fine di evitare contestazioni interpretative, si invitano i concorrenti a scrivere nella maniera più chiara e leggibile i valori economici offerti.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto.

Si precisa inoltre che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione:

- a) se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte;
- b) se parziale;

- c) se condizionata;
- d) se indeterminata;
- e) se superiore all'importo a base di gara;
- f) se sprovvista delle firme del soggetto legittimato.

Inoltre, si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative.

ART.9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di gara sarà istituita secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale della Regione Siciliana n. 12 del 12/07/2011 e con le procedure di cui all'art. 12 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012.

ART.10 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e i relativi criteri/sub-criteri di seguito elencati:

Art.10.1 – Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.283 del DPR 207/2010 e cioè a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con il criterio di selezione di cui alla sezione II dell'allegato P del citato DPR 207/10.

Il Concorrente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n.50/2016, in relazione alle informazioni fornite nell'Offerta Tecnica, quali costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali.

La Commissione Giudicatrice, procederà a valutare le offerte tecniche e ad attribuire i punteggi, come definito nel prosieguo del presente disciplinare.

In particolare, la distribuzione del punteggio sarà così ripartita:

Tabella 1

Punteggio tecnico			70
a.	Realizzazione cabine fisse	13	
b.	Fornitura strumentazione	23	
c.	Criteri tecnico-organizzativi fornitura servizi	30	
d.	Miglioramenti di carattere ambientale	4	
Punteggio economico			30

Il Punteggio Totale (Ca) attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$C(a) \sum_{i=1}^n (W_i \cdot V(a)_i)$$

Dove:

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei sottocriteri (o requisiti)

Wi = punteggio attribuito al sottocriterio i

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sottocriterio i-esimo.

Σ_n = sommatoria

I coefficienti V(a)i sono determinati come segue:

I. Elementi di natura qualitativa

I coefficienti **V(a)i** saranno determinati secondo il metodo n. 4 di cui alla sezione II dell'allegato P al DPR 207/2010: "media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari" utilizzando la seguente scala di valutazione;

Tabella 2

<u>Giudizio</u>	<u>Coefficiente di valutazione</u>
Ottimo	1
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Insufficiente (non migliorativo)	0

Il procedimento di attribuzione dei punteggi sarà il seguente:

Ogni componente la Commissione attribuirà un valore di giudizio, variabile da 0 (valutazione minima) a 1 (valutazione massima).

Si calcola poi la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, si calcola la media dei coefficienti (somma coefficienti diviso numero dei commissari) ed infine si normalizzano i coefficienti medi rapportando ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quell'elemento.

II. Elementi di natura quantitativa

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa si procederà al calcolo di V(a)i attraverso la seguente formula:

$$V(a)i = R_a/R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a-esimo

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

Il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$P_e = 30 * (ValCom_{min} / Val Com_{offerta})$$

Dove:

P_e = punteggio economico

$ValCom_{min}$ = valore complessivo dell'offerta risultata più bassa fra tutte le offerte economiche pervenute;

$ValCom_{offerta}$ = valore complessivo dell'offerta della ditta concorrente per la quale si sta calcolando il P_e

Descrizione dei sotto-criteri qualitativi

*La Commissione Giudicatrice valuterà la fornitura in base ai seguenti **Criteri***

Tabella 3

Criteri tecnici fornitura beni		
Realizzazione cabine fisse		13
Possibilità di espansione futura	Progettazione e realizzazione delle cabine che permetta, in futuro, di installare strumentazione aggiuntiva (ad esempio presenza di un rack aggiuntivo adeguatamente predisposto) punti 2 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2.	2
Recinzione esterna	Installazione di recinzione esterna, in aggiunta a quanto già previsto nel CSA, ove richiesto e secondo le indicazioni del DEC, fino ad un massimo di 10 siti di installazione. punti 3	3
Adeguamento siti di installazione	Numero giorni complessivi di mancata rilevazione dati per ciascuna cabina esistente per effetto dell'intervento di adeguamento: ≤ 3 giorni punti 3 ≤ 5 giorni punti 2 ≤ 7 giorni punti 1	3
Vani porta	Realizzazione del vano porta (posizionamento e verso di apertura) secondo le indicazioni del DEC in funzione delle caratteristiche di ciascun sito di installazione. punti 2	2
Presse elettriche esterne	Realizzazione presa elettrica a parete monofase 16 A 220V 2p+T di tipo industriale IEC 309 IP67 e relativo interruttore magnetotermico differenziale, all'interno del vano contatore o vano bombole di ciascuna cabina di nuova fornitura e comunque secondo le indicazioni del DEC. punti 1	1
Proposte migliorative ritenute utili dalla Stazione Appaltante per la miglior qualità e funzionalità delle cabine	Secondo i criteri di tabella 2 punti 2	2
Fornitura strumentazione		23
Estensione della garanzia	6 mesi punti 1 12 mesi punti 3	3
Teste di prelievo PM 1	Fornitura di 4 teste di prelievo PM 1 compatibile con gli analizzatori di polveri oggetto della fornitura. punti 2	2

Porte di comunicazione ethernet	Configurazione dell'acquisitore di cabina con un numero di porte ethernet tale da consentire il collegamento di tutta la strumentazione presente in cabina: punti 2	2
Analizzatori di Ozono	Fornitura di analizzatori di ozono a doppia camera di misura in tutte le cabine in cui, per tale determinazione, è prevista una nuova fornitura. punti 2	2
Caratteristiche migliorative degli analizzatori BTX	- Capacità di ripartenza automatica a seguito di interruzione di alimentazione elettrica – punti 1 - Possibilità di misura di parametri aggiuntivi: etilbenzene punti 1 1,3 butadiene punti 1	3
Caratteristiche migliorative del diluatore a tecnica GPT	Fornitura del diluatore dotato di: almeno 6 porte di ingresso punti 1 possibilità di controllo da remoto punti 1	2
Nuovo Sistema Gestione dati - CED	Ingegnerizzazione complessiva del nuovo sistema di acquisizione e trasmissione dati con particolare riferimento alla funzionalità, semplicità d'uso e fruibilità dei dati. punti 3 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2. Qualità del software di gestione dati. punti 3 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2. Progetto di intervento anche con riferimento alla migrazione dei dati storici, alla gestione del transitorio dovuto al passaggio dall'attuale sistema al nuovo ed alla garanzia di continuità di pubblicazione dei dati per le cabine esistenti. punti 3 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2.	9
Criteria tecnico-organizzativi fornitura servizi		30
Formazione	Numero di giornate formative aggiuntive presso la Sede Centrale ≥ 4 gg punti 2 ≥ 2 gg punti 1 Numero di giornate formative aggiuntive presso le Sedi Provinciali o nei siti di installazione delle cabine ≥ 10 gg punti 4 ≥ 6 gg punti 3 ≥ 4 gg punti 2 ≥ 2 gg punti 1	6
Manutenzione full service - personale	- Struttura organizzativa del personale tecnico dedicato alle attività di manutenzione in cabina, con particolare riguardo a: numero di unità di personale	7

	<p>punti 4 con criterio proporzionale: (n°unità personale)offerta/ (n°unità personale)max</p> <p>qualità dei titoli posseduti ed esperienza specifica di ogni singolo tecnico assegnato al servizio oggetto della fornitura.</p> <p>punti 2 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2.</p> <p>- Modalità operativa del personale dedicato alle attività di supporto informatico.</p> <p>punti 1 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2.</p>	
Manutenzione full service - logistica	<p>Presenza di una sede operativa sul territorio regionale, durante il periodo di svolgimento del servizio. punti 2.</p> <p>Consistenza del magazzino presente sul territorio regionale: strumenti sostitutivi pronto uso, ricambi/materiali di consumo, bombole gas, tubi a permeazione.</p> <p>punti 4 da assegnare mediante i giudizi di cui alla Tabella 2.</p>	6
Manutenzione full service - Servizio	<p>Messa a disposizione di un programma per la gestione via web degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva comprensiva di archiviazione di tutta la reportistica (rapporti di intervento, certificati di taratura, certificati dei primari utilizzati, ecc)</p> <p>punti 3</p> <p>Offerta di punti percentuale aggiuntivi di rendimento annuale minimo sui dati validi per ciascun inquinante monitorato oltre al 90% richiesto nella Scheda Tecnica n.2</p> <p>91% = 0,5 punti 92% = 1 punto 93% = 1,5 punti ≥94% = 2 punti</p> <p>Offerta di riduzione dei tempi di intervento inferiore alle 48 ore solari esclusi sabato, domeniche e festivi. Se 24 ore = 2 punti</p>	7
Proposte migliorative ritenute utili dalla Stazione Appaltante per la miglior funzionalità della fornitura	<p>punti 4 Secondo i criteri di tabella 2</p>	4
Miglioramenti di carattere ambientale		4
a) Classi di efficienza energetica dei climatizzatori - Raffrescamento:	<p>5,10 ≤ SEER < 6,10 punti 0,5 SEER ≥ 6,10 punti 1</p>	1

b) Classi di efficienza energetica dei climatizzatori - Riscaldamento:	2,80 ≤ SCOP < 3,40 SCOP ≥ 3,40	punti 0,5 punti 1 1
c) Coefficiente di trasmissione termica di pareti e tetto della cabina K[kcal/m ² xsx°C]	con criterio proporzionale: K _{min} /K _{offerta}	punti 1 1
d) Per il servizio di full service, utilizzo di veicoli elettrici, ibridi, bifuel (gpl-benzina, metano-benzina) o classe Euro > 4	se almeno il 50% dei veicoli destinati al full service soddisfa il requisito.	punti 1 1
Criterio economico		30
TOTALE		100

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100, ottenibili sommando il punteggio complessivamente ottenuto per l'Offerta Tecnica a quello dell'Offerta Economica.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punti di gara ottenuti con l'Offerta Tecnica e dei punti di gara ottenuti con l'Offerta Economica.

Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero che siano sottoposte a condizione.

Tutti i calcoli di gara, ivi inclusi quelli relativi alla individuazione delle offerte eventualmente ritenute sospettosamente anomale, saranno considerati fino alla seconda cifra decimale, con troncamento delle successive.

Si precisa che, una volta aperte le buste economiche, in caso di esclusione della prima classificata in graduatoria per non congruità/anomalia e per altra ragione, ovvero nel caso di ritiro dell'offerta da parte dell'aggiudicataria, la Stazione Appaltante non procederà alla ri-attribuzione e nuova riparametrazione del punteggio e la graduatoria rimarrà fissa ed immutabile. Al verificarsi dell'esclusione o del ritiro dell'offerta, pertanto, il RUP provvederà allo scorrimento della graduatoria così come determinata all'esito dell'apertura delle offerte economiche.

Art. 10.2 – Svolgimento della gara

Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la Direzione Generale di ARPA Sicilia, sita in Palermo in via S. Lorenzo n.312/G – 90146, dovrà essere comunicato mediante PEC da trasmettere all'indirizzo indicato all'art.1) del presente Disciplinare di gara, entro due giorni precedenti la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia in corso di validità, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o gli estremi della procura speciale. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso le Pubbliche Amministrazioni ed all'esibizione dell'originale del

documento di identificazione. Al fine di consentire al personale ivi preposto di procedere alla sua identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 19/09/2016 alle ore 10:00 presso i locali della Direzione Generale di ARPA SICILIA, sita in Palermo in via S. Lorenzo n.312/G – 90146. Le ulteriori sedute aperte al pubblico e le altre comunicazioni ai concorrenti saranno rese note esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito web arpa.sicilia.it – Area Gare – Bandi di Gara.

La Stazione Appaltante e per essa la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica procederà:

1. all'apertura dei plichi dei concorrenti, pervenuti entro il termine di scadenza della gara;
2. all'apertura della Busta Documentazione di tutte le offerte pervenute;
3. a verificare la presenza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni richieste, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, escludendo tutte quelle che non soddisfano i requisiti richiesti;
4. al sorteggio di un numero di concorrenti non inferiore al 10% (arrotondato all'unità superiore) delle offerte presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dei concorrenti a mezzo del sistema AVCPASS.

Di seguito la Commissione, in seduta pubblica, provvederà all'apertura delle buste tecniche e alla elencazione dei documenti ivi contenuti. A seguire, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, per l'esame di merito delle offerte tecniche.

Ai sensi di quanto previsto nell'Allegato "P" del Regolamento di cui al DPR n.207/2010 e ss.mm.ii. ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso tra zero ed uno, in linea con quanto previsto al precedente art.10.2, dopodiché si procederà alla trasformazione della media dei coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio decrescente.

Saranno considerate idonee, ed ammesse alla fase successiva della gara, solo le offerte che abbiano raggiunto, successivamente alla riparametrazione, un punteggio tecnico non inferiore 50 (cinquanta), attribuiti come sopra specificato.

Il giudizio espresso dalla Commissione di gara sulla valutazione dell'offerta tecnica è insindacabile.

Da ultimo, la commissione in seduta pubblica, prima di procedere all'apertura di ciascuna busta dell'offerta economica – dei concorrenti, renderà noti i punteggi assegnati relativamente all'offerta tecnica.

Di seguito, aprendo le buste delle offerte, provvederà:

- A- a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e dell'indicazione del prezzo, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- B- ad assegnare a ciascuna offerta il punteggio relativo al prezzo, applicando la formula predisposta dalla Stazione Appaltante al prezzo espresso in lettere; il punteggio risultante dall'applicazione della formula sarà troncato alla seconda cifra decimale;

- C- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, ottenuta sommando i punteggi precedentemente assegnati nell'offerta tecnica ed economica;
- D- a proclamare l'aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto;
- E- ove più concorrenti si collochino ex aequo nella graduatoria, si procederà, all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto un punteggio più alto all'offerta tecnica.

ART.11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE

Costituisce motivo di esclusione dell'offerta dell'operatore economico nei casi di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto, il concorrente, a pena di esclusione, non dovrà avere riportato alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, la sanzione pecuniaria per la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, è fissata nella misura dell'uno per mille del valore della gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero in mancanza di dichiarazioni non essenziali, sarà richiesta la regolarizzazione, da presentarsi entro 10 giorni dalla richiesta, ma non sarà applicata alcuna sanzione.

ART. 12 – ESAME EVENTUALE SITUAZIONE DI CONTROLLO EX ART.2359 C.C.

Qualora un concorrente abbia dichiarato una situazione di controllo ex art.80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà allegare alla documentazione amministrativa di gara, a pena di esclusione, una dichiarazione denominata “Documenti Rapporto Controllo ex art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016”, contenete al suo interno la documentazione utile a distare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi della disciplina vigente.

La Commissione di Gara escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale; la verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Nel caso in cui l'ARPA Sicilia rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno all'affidamento.

ART.13 – VERIFICA OFFERTE ANOMALE

L'amministrazione opererà la verifica:

- a. iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento ai sensi della successiva lettera g), si procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la

- migliore offerta non giudicata anomala e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica avviene contemporaneamente e, qualora sia conclusa positivamente per ambedue, si procederà all'aggiudicazione provvisoria;
- b. richiederà all'offerente quando un'offerta appare anormalmente bassa le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta. La richiesta potrà:
 - indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse;
 - invitare il concorrente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - c. all'offerente verrà assegnato un termine perentorio dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni;
 - d. l'amministrazione, dopo aver esaminato gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, può richiedere ulteriori precisazioni, se rese necessarie o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta;
 - e. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - f. si può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora:
 - 1. l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - 2. l'offerente non presenti le ulteriori precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
 - 3. l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
 - g. la Commissione escluderà l'offerta che, in base all'esame da parte dell'amministrazione, degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

ART.14 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace con Decreto dell'Amministrazione.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e con le modalità dell'articolo 98, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all'ammissione dei concorrenti, la regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dagli operatori economici partecipanti alla gara adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. Si riserva, altresì, la facoltà di non ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel casellario informatico dell'ANAC ovvero in situazioni che comportino l'interdizione dalle gare con le pubbliche amministrazioni. La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma di partecipazione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e professionalmente adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle Autorità.

Si procederà all'aggiudicazione, dopo aver verificato se l'offerta sia conforme ai requisiti richiesti, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'amministrazione si riserva di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art.95 comma 12, "Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito".

ART.15 – SICUREZZA

Tutte le attrezzature ad uso personale, i DPI e gli abbigliamenti da lavoro sono a carico dell'esecutore.

Tutte le attività dovranno essere eseguite in ottemperanza delle vigenti norme in materia di sicurezza e in accordo con quanto previsto dal DUVRI che sarà redatto alla stipula del contratto in accordo tra le parti, nonché il DVR e del Piano di sicurezza.

Art.15.1 – Piano di sicurezza o DVR

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto di appalto, il Piano di sicurezza o DVR che dovrà contenere:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici dell'impresa e dei referenti/responsabili dell'attività svolta presso l'ARPA SICILIA;
- la descrizione della specifica attività che l'impresa svolgerà nelle sedi interessate;
- le misure di sicurezza adottate dall'appaltatore nelle sedi oggetto del contratto tenuto conto dei rischi connessi all'attività svolta;
- l'elenco dei lavoratori (dell'impresa appaltatrice, degli eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi), mansione, livello, tipo di contratto applicato e durata dello stesso. Ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs.81/2008, i lavoratori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia sulla quale dovranno essere riportate le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. La non ottemperanza comporterà l'allontanamento dal luogo di lavoro dei dipendenti non indicati nel Piano di sicurezza o DVR;
- gli adempimenti reciproci di trasmissione delle informazioni e coordinamento delle attività tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore ai sensi dell'art.26, commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008;
- copia degli estratti del Libro Unico del Lavoro relativi ai lavoratori interessati all'appalto;
- l'organigramma aziendale relativo alla sicurezza (con i nominativi di RSPP, ASPP, Addetti all'emergenza, evacuazione e primo soccorso, RLS e medico competente quando necessario e il numero di telefono del referente che possa interfacciarsi con i referenti di ARPA Sicilia per la sicurezza);
- elenco analitico e dettagliato delle macchine e delle attrezzature, con numero di matricola, proprietà, eccetera, introdotte nella sede e utilizzate dalla ditta e dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte della ditta sul loro stato di manutenzione e sulla corretta conduzione tecnica;
- l'elenco dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale – specifici per l'attività in oggetto forniti al personale operante nella sede e l'indicazione dei costi per la sicurezza ai sensi della normativa vigente;
- eventuali condizioni di emergenza non previste nei Piani di emergenza ed evacuazione, trasmessi dall'ARPA Sicilia, da applicare nella sede oggetto del contratto, direttamente collegabili all'attività svolta dalla ditta e come tali da essa prevedibili e gestibili secondo procedure da elencare nel Piano di sicurezza stesso;
- la descrizione delle modalità organizzative e dei turni di lavoro.

ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto, è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario, della seguente documentazione:

- a) cauzione definitiva, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, garanzia fideiussoria nella misura del 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/2016.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante – sarà svincolata in percentuale come descritto nello schema di contratto;
- b) (in caso di R.T.I. consorzio ordinario) atto di costituzione del Raggruppamento e/o del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'elenco dei soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 195/2011, ai fini della verifica dell'inesistenza delle situazioni di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art.92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- d) comunicazione dell'esistenza della sede tecnico/operativa l'aggiudicatario definitivo dovrà allegare copia integrale del contratto di fornitura elettrica a servizio della citata sede ovvero, un documento contabile (fattura o bolletta);

Resta inteso che qualora l'aggiudicatario non produca, entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta, ovvero, non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante si riserva di dichiararne l'esclusione dalla gara e procedere all'aggiudicazione in favore del secondo classificato, rivalendosi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta dall'inadempiente. Questa procedura sarà reiterata fino al completo esaurimento della graduatoria finale.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Con l'aggiudicatario definitivo verrà stipulato un contratto in forma pubblica-amministrativa, del quale faranno parte integrante e sostanziale, l'Offerta Economica, l'Offerta Tecnica e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ancorché non materialmente allegati, ovvero il D.V.R..

L'aggiudicatario dovrà altresì firmare i D.U.V.R.I. e fornire contestualmente i nominativi del referente dell'appalto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

Il contratto dovrà contenere inoltre gli estremi del soggetto eventuale sub-appaltatore nonché le prestazioni oggetto di sub-appalto. A tal proposito si richiama l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato tra l'aggiudicatario definitivo dell'appalto e il committente nei termini di cui all'art.32, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Resta fermo il disposto dei commi 10 e 11 dell'articolo da ultimo citato.

Nel caso in cui il contratto non possa essere stipulato dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, la persona designata per la stipulazione dovrà presentarsi con idonea procura rilasciata in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

Della stipula del contratto sarà data comunicazione ai controinteressati nei termini e con le modalità di cui agli art. 98 e 99 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nell'ipotesi di inadempimento totale oppure adempimento inesatto o parziale delle prestazioni contrattuali, non dipendente da causa di forza maggiore, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art.1454 c.c., da comunicare all'appaltatore con raccomandata A.R.

E' obbligo da parte dell'aggiudicatario, il ripristino e la manutenzione di tutta strumentazione, anche non funzionante, pena la risoluzione immediata del contratto.

L'Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) nel caso in cui l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 ed agli artt.2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- e) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- f) qualora la somma delle penali complessivamente applicate, rispettivamente alla fornitura e alla manutenzione, superi il 10% dell'importo complessivo dell'aggiudicazione;
- g) qualora l'appaltatore non provveda al reintegro della cauzione ridottasi a causa di applicazione di penali o per qualsiasi altra causa;
- h) nel caso l'appaltatore non adegui l'esecuzione dell'intervento a intervenute modifiche normative;
- i) sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti nel Bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti;
- j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore del contratto negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n.207/2010.
- k) accertamento successivo alla stipula del contratto, nei confronti dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore autorizzato, di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.92 comma 4 del D.Lgs.n. 159/2011;
- l) acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo a carico dell'appaltatore ovvero emersione nei suoi confronti di ipotesi di collegamento formale e sostanziale con altri soggetti, oggetto di informazioni antimafia, dal valore interdittivo;
- m) utilizzo da parte dell'appaltatore di un conto corrente diverso da quello indicato all'Amministrazione;
- n) svolgimento di operazioni sul conto corrente unico dedicato da parte di persone diverse da quelle indicate all'Amministrazione come delegate;

- o) effettuazione di transazioni relative al presente contratto attraverso strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario, postale o assegno circolare non trasferibile;
- p) rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- q) mancata risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore o sub-contraente per inadempimenti relativi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- r) inottemperanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – competente, della notizia di cui al precedente punto.

Nel caso di risoluzione l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento della parte dell'intervento eseguita regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le dichiarazioni di volontà di valersi della clausola risolutiva espressa, di cui al secondo comma dell'art.1456 c.c., si considera assolta mediante raccomandata A.R. inviata dall'Amministrazione al domicilio eletto dell'appaltatore.

In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Agenzia ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, a titolo di liquidazione anticipata del danno; ha altresì diritto al risarcimento, da parte dell'appaltatore, dell'eventuale maggior costo affrontato per garantire la continuità della prestazione; ha inoltre la facoltà di far subentrare nel contratto il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria definitiva di gara.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del c.c.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali (di cui all'art. 14 e art.15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale d'appalto) ed il verificarsi delle fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte di ARPA Sicilia all'Autorità di Vigilanza per l'annotazione nel Casellario informatico.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni oltre i limiti consentiti dalla normativa;
- b) in tutti i casi previsti dall'art.1467 del codice civile.

17.1 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo.

L'appaltatore può recedere in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile e nel caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto per fatto o colpa dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 302 del D.P.R. n.207/2010.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto, commisurato alla parte dell'intervento eseguito, comprensivo delle spese sostenute.

È escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

ART.18 - GARANZIA DEI PRODOTTI

L'appaltatore si assume la piena incondizionata responsabilità per quanto attiene ai difetti di costruzione e del perfetto funzionamento di tutti i mezzi, allestimenti ed attrezzature, nonché per

eventuali controversie che potrebbero insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, per l'utilizzo di software e eventuali controversie con il personale impiegato, a qualunque titolo, nei lavori appaltati, in materia di lavoro e sicurezza nel lavoro, restando esplicitamente inteso che l'accettazione da parte della Amministrazione dell'offerta non esonera in alcun modo l'appaltatore dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente che dovesse verificarsi ai mezzi, allestimenti ed attrezzature fornite.

L'appaltatore, nell'accettare l'appalto di cui trattasi dichiara che nel prezzo dell'offerta, sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'utilizzo di software e per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.

I prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica, di ultima generazione ed esenti da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.

Per le attrezzature la garanzia deve essere di tipo "on site" ovvero, in caso di guasti o malfunzionamento della strumentazione fornita, l'impresa aggiudicataria è tenuta a riparare il guasto entro gli stessi termini stabiliti per le condizioni di manutenzione riportate nella scheda tecnica 2 o quelli migliorativi offerti in gara.

Nel caso in cui, per vizi coperti da garanzia, l'apparecchiatura o parte di essa, non possa essere utilizzata per periodi superiori a 60 (sessanta) giorni solari, anche, non consecutivi, l'appaltatore previa comunicazione, ha l'obbligo della sostituzione dello strumento non funzionante entro i successivi 60 (sessanta) giorni, con identica apparecchiatura di nuova fornitura, senza alcun diritto di remunerazione aggiuntiva.

Qualora l'impresa non adempia ai suoi obblighi, l'Amministrazione si riserva il diritto di acquisire, previa comunicazione con raccomandata A/R o PEC, la nuova strumentazione anche da altri fornitori, addebitandone l'importo.

ART.19 – RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- e) nella degenerata ipotesi di discordanza tra quanto indicato nel Disciplinare di Gara con quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto, prevarrà quest'ultimo.

ART.20 – CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART.21 – TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'ARPA Sicilia.

Con le dichiarazioni di cui al art. 8 del presente disciplinare, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica

che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica

delle offerte anomale in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare di gara:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- D.U.V.R.I.1 e D.U.V.R.I. 2;
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – Dichiarazione posizione penale;
- Modello 2 bis – Dichiarazione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. resa dal legale rappresentante;
- Modello 2 ter - Dichiarazione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. soggetti cessati;
- Modello 2 quater - Dichiarazione ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. soggetti cessati resa dal legale rappresentante;
- Modello 3 – Autodichiarazione capacità economica/finanziaria e capacità tecnica professionale;
- Modello 4 – Offerta Economica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Licata di Baucina)